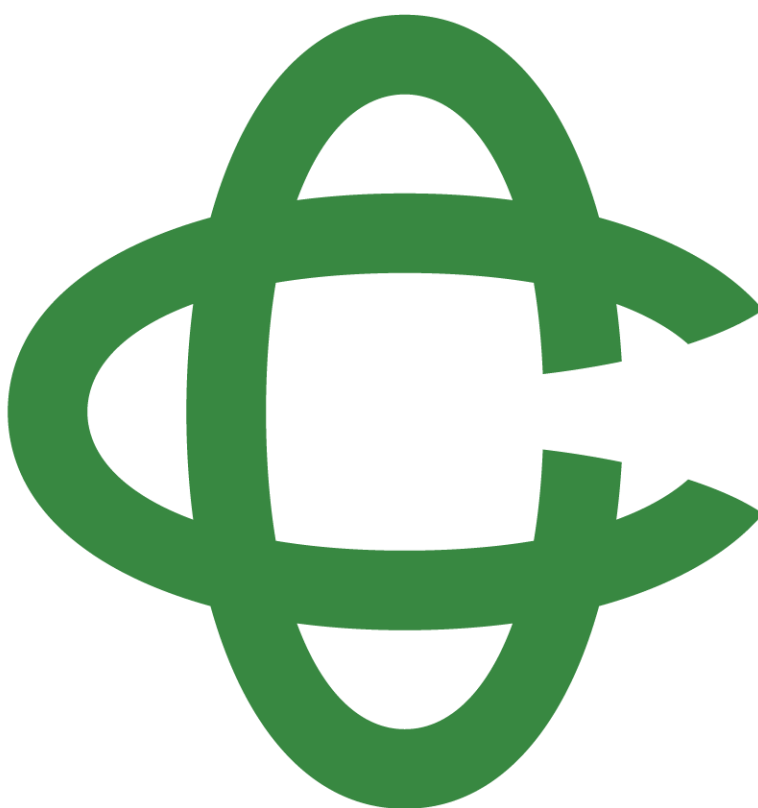


Progetto di Fusione per Incorporazione

della
Banca di Udine Credito Cooperativo
nella
Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile
redatto ai sensi dell'art. 2501-ter cod. civ.



PREMESSE

La Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile - Società Cooperativa (di seguito anche solo "BCC Pordenonese e Monsile", "Banca incorporante", "Società incorporante" o "Incorporante") e la Banca di Udine Credito Cooperativo - Società Cooperativa (di seguito anche solo "BCC Udine", "Banca incorporata", "Società incorporata" o "Incorporata"), congiuntamente anche solo "le Banche" o "le Società", a conclusione delle trattative e in conformità alle intese raggiunte come stabilite nella lettera d'intenti sottoscritta in data 12 dicembre 2025, hanno concordemente deliberato, con decisioni dei rispettivi Consigli di Amministrazione, di procedere a un'operazione di fusione (di seguito anche solo "Fusione" o "integrazione").

Tale decisione è stata assunta dopo essersi date atto che:

- a) la Fusione si inserisce in un contesto di rafforzamento complessivo delle due banche aderenti;
- b) le Banche hanno aderito al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea sottoscrivendo il contratto di coesione e sono soggette all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Iccrea Banca S.p.A.;
- c) l'integrazione è guidata dalle rilevanti sinergie industriali e dall'opportunità di avviare una nuova realtà bancaria ben radicata sui territori di insediamento e capace, grazie alla maggiore dimensione, di rispondere efficacemente alle nuove sfide di mercato e regolamentari, valorizzando al contempo la storia, i soci, il personale e il servizio alla clientela delle Banche;
- d) le motivazioni dell'operazione sono ampiamente illustrate nelle relazioni dei Consigli di amministrazione alle rispettive assemblee;
- e) la Fusione è possibile poiché le Banche non sono sottoposte a procedure concorsuali né sono in liquidazione.

Tuttavia, poiché per legge non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione senza l'autorizzazione prevista dall'art. 57, comma 1, del D.Lgs. 385/1993, si precisa che il presente progetto di fusione è stato redatto quale documento da allegare all'istanza finalizzata al rilascio della predetta autorizzazione da parte dell'Organo di Vigilanza. Sono quindi fatte salve le variazioni, integrazioni, nonché gli aggiornamenti del presente progetto così come dello Statuto allegato che dovessero essere eventualmente richiesti dall'Autorità di Vigilanza ai fini del rilascio della citata autorizzazione.

Art. 1 - Dati generali delle Banche partecipanti alla Fusione

Il progetto di fusione rappresentato nel presente documento, redatto ai sensi dell'art. 2501-ter cod. civ., riguarda le seguenti Banche:

A. Società incorporante: "Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile - Società Cooperativa"

- Sede legale nel Comune di Azzano Decimo (PN)
- Capitale sociale rappresentato da azioni del valore nominale di Euro 2,60 ciascuna (valore nominale unitario)
- Codice Fiscale n. 00091700930
- Società partecipante al Gruppo IVA "Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea", Partita IVA n. 15240741007
- Società iscritta al Registro Imprese di Pordenone - Udine al n. 00091700930
- Società iscritta all'Albo delle Cooperative n. A161918
- Codice ABI 08356, Società iscritta all'Albo delle Banche n. 3120
- Aderente al Gruppo bancario Cooperativo ICCREA, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
- Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Iccrea Banca S.p.A.
- Aderente al Fondo nazionale di garanzia, al Fondo di garanzia degli Obbligazionisti e al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.
- Sito Internet: www.bccpm.it

B. Società incorporata: “Banca di Udine Credito Cooperativo - Società Cooperativa”

- Sede legale nel Comune di Udine (UD)
- Capitale sociale rappresentato da azioni del valore nominale di Euro 3,18 ciascuna (valore nominale unitario)
- Codice Fiscale n. 00252520309
- Società partecipante al Gruppo IVA "Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea", Partita IVA n. 15240741007
- Società iscritta al Registro Imprese di Udine al n. 00252520309
- Società iscritta all'Albo delle Cooperative
- Codice ABI 08715, Società iscritta all'Albo delle Banche n. 3251.60
- Aderente al Gruppo bancario Cooperativo ICCREA, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
- Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Iccrea Banca S.p.A.
- Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia dei Portatori di Titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo.
- Sito Internet: www.bancadiudine.it

Art. 2 - Tipologia giuridica della Fusione

La Fusione viene realizzata mediante l'incorporazione della Banca di Udine Credito Cooperativo nella Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile - Società Cooperativa, che modificherà l'attuale denominazione sociale in “Credito Cooperativo

Friulveneto di Pordenone, Udine e Monastier - Società cooperativa”, in forma abbreviata “BCC Friulveneto”.

La sede legale della banca risultante dalla fusione sarà nel Comune di Azzano Decimo (PN), presso l'attuale sede della BCC Pordenonese e Monsile, dove permarrà anche la Direzione Generale.

Le sedi secondarie saranno stabilite nel Comune di Monastier di Treviso (TV), presso l'attuale sede amministrativa della BCC Pordenonese e Monsile, e nel Comune di Udine, presso l'attuale sede della BCC Udine.

Le Parti concordano nella piena valorizzazione delle sedi secondarie, anche quali sedi di rappresentanza per i rapporti, rispettivamente, con la Regione Veneto e con la Regione Friuli Venezia Giulia nonché con gli enti baricentrici del territorio.

Art. 3 - Data di riferimento delle situazioni patrimoniali

La Fusione avrà luogo sulla base delle situazioni patrimoniali delle Banche alla data del 30 giugno 2026 oppure - se fosse necessario per rispettare la previsione dell'art. 2501-quater, 1° comma, c.c. - del 30 settembre 2026 ovvero dell'ultimo giorno di un successivo trimestre, ove ciò fosse inevitabile in relazione ai tempi occorrenti per ottenere l'autorizzazione ex art. 57 del D. Lgs. 385/1993.

Art. 4 - Statuto della Banca incorporante post Fusione

Dalla data di decorrenza degli effetti della Fusione di cui al successivo art. 9, la Banca incorporante sarà regolata dalle norme dello Statuto, il cui testo viene allegato al presente documento (allegato A) quale parte integrante e sostanziale del progetto di fusione.

Lo Statuto della Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile subirà modifiche, che saranno sottoposte all'autorizzazione preventiva della Capogruppo e da questa all'Autorità di Vigilanza competente, atte a recepire quanto definito nella lettera d'intenti e nelle successive intese raggiunte dai Consigli di Amministrazione delle banche partecipanti all'operazione, anche con riferimento all'inserimento di norme disciplinanti il periodo transitorio con scadenza coincidente con l'approvazione del bilancio 2032.

Art. 5 - Accordi ulteriori intercorsi tra i Consigli di Amministrazione delle Banche partecipanti alla fusione

I Consigli di Amministrazione delle Banche partecipanti alla Fusione hanno assunto i seguenti accordi in ordine alle cariche sociali.

Lo Statuto della società risultante dalla Fusione conterrà norme transitorie atte a disciplinare - per due mandati a far data dalla decorrenza giuridica della Fusione - la composizione del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, del Collegio Sindacale.

In particolare, per il primo mandato (esercizi 2027 – 2029) dalla decorrenza giuridica della Fusione, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 15 (quindici) amministratori, di cui 5 (cinque) amministratori eletti fra i soci residenti/operanti nella zona di competenza della incorporata BCC Udine, con nomina tra questi ultimi del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca e 10 (dieci) amministratori eletti fra i soci residenti/operanti nella zona di competenza della incorporante BCC Pordenonese e Monsile.

Per il secondo mandato (esercizi 2030 – 2032) dalla decorrenza giuridica della Fusione, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 13 (tredici) amministratori, di cui 4 (quattro) amministratori eletti fra i soci residenti/operanti nella provincia di Udine, con nomina tra questi ultimi del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca e 9 (nove) amministratori eletti fra i soci residenti nelle rimanenti zone di competenza della Banca.

Per entrambi i mandati sopra elencati:

- il Comitato Esecutivo sarà composto da 5 (cinque) amministratori, di cui 2 (due) amministratori saranno designati fra i soci residenti/operanti nella provincia di Udine, con nomina tra questi ultimi del Vice Presidente del Comitato Esecutivo della Banca;
- il Collegio Sindacale sarà composto da 3 (tre) componenti effettivi, tra i quali, il Presidente, sarà eletto fra i residenti/operanti nella provincia di Udine, e da 2 (due) supplenti, uno dei quali sarà eletto fra i residenti/operanti nella provincia di Udine.

Per tutti i mandati successivi alla scadenza del periodo transitorio, si applicheranno esclusivamente le previsioni permanenti espressamente contemplate dalla lettera d'intenti e recepite nello Statuto (Allegato A) dove viene stabilito che:

- il Consiglio di Amministrazione resterà composto nel numero di 13 (tredici) amministratori di cui non meno 3 di (tre) amministratori eletti fra i soci residenti/operanti nella Provincia di Udine;
- il Collegio Sindacale sarà composto da 3 (tre) componenti effettivi e da 2 (due) supplenti, di cui almeno 1 (un) sindaco effettivo eletto fra i residenti/operanti nella Provincia di Udine.

Le ulteriori previsioni di dettaglio saranno disciplinate nello Statuto e nel regolamento assembleare/elettorale della banca incorporante in coerenza con le autorizzazioni dell'Autorità di Vigilanza.

Art. 5 bis - Accordi ulteriori intercorsi tra i Consigli di amministrazione delle Banche partecipanti alla fusione

La Direzione Generale sarà composta dal Direttore Generale, indicato dalla BCC Pordenonese e Monsile, e da almeno un Vice Direttore Generale, indicato dalla BCC Udine.

Ulteriori profili organizzativi saranno disciplinati nell'ambito degli assetti della banca risultante dalla fusione, in coerenza con Statuto, regolamenti e deliberazioni degli organi competenti.

Art. 6 - Rapporto di cambio delle azioni

Il rapporto di cambio delle azioni delle due società cooperative viene determinato in conformità a quanto previsto dalla lettera d'intenti, in base ai soli valori nominali delle azioni possedute, prescindendo dalla valorizzazione dei rispettivi capitali economici sottostanti e senza, quindi, riconoscere alcun conguaglio in denaro.

Premesso che il capitale sociale della Banca incorporante, a seguito della rivalutazione del valore nominale delle azioni deliberata dall'Assemblea in data 12/04/2026 mediante utilizzo di utili disponibili ai sensi dell'art. 49, lettera c) dello Statuto sociale, è rappresentato da azioni del valore nominale di Euro 2,60 ciascuna e che il capitale sociale della Banca incorporata, a seguito di rivalutazione deliberata dall'Assemblea in data 24/04/2026 sempre mediante utilizzo di utili disponibili ai sensi della analoga disposizione statutaria, è rappresentato da azioni del valore nominale di Euro 3,18 ciascuna, si procederà secondo il seguente rapporto di cambio:

a) ai soci della Banca incorporante (BCC Pordenonese e Monsile) per n. 1 (una) azione posseduta saranno mantenute n. 1 (una) azione della Banca risultante dalla Fusione;

b) ai soci della Banca incorporata (BCC Udine):

- per n. 1 (una) azione posseduta di Euro 3,18 sarà assegnata n. 1 (una) azione di BCC Pordenonese e Monsile, con imputazione alla riserva individuale da sovrapprezzo del resto di Euro 0,58 per ciascuna azione, relativamente alla quale sarà conservata memoria contabile dell'imputazione a ciascun socio assegnatario;
- per pacchetti di azioni che rappresentano un multiplo del valore unitario di Euro 3,18, si assegneranno tante azioni di BCC Pordenonese e Monsile di Euro 2,60, sino ad approssimarsi al valore complessivo della partecipazione originaria detenuta in BCC Udine e gli eventuali resti, inferiori al valore unitario di Euro 2,60, verranno imputati a una riserva individuale da sovrapprezzo, relativamente alla quale sarà conservata memoria contabile dell'imputazione a ciascun socio assegnatario.

Non sono previsti conguagli in denaro.

Art. 7 - Modalità di assegnazione delle azioni - Iscrizione nel libro soci

Con la premessa che il capitale sociale della Banca incorporante sarà aumentato per l'importo necessario a dare esecuzione al rapporto di cambio sopra indicato e alle imputazioni alla riserva sovrapprezzo, a seguito del perfezionamento dell'operazione di fusione, la Banca incorporante provvederà a:

- riconoscere ai soci dell'Incorporata i diritti amministrativi e patrimoniali derivanti dalle azioni assegnate in base al rapporto di cambio sopra indicato. In merito, si fa presente che in base a quanto previsto dallo Statuto, la Banca incorporante non emetterà titoli azionari e la qualità di socio risulterà dall'iscrizione nel libro dei soci, i cui effetti retroagiranno a far data dal momento dell'iscrizione nel libro soci dell'Incorporata;
- le operazioni di concambio delle azioni saranno eseguibili presso gli sportelli della Società incorporante a decorrere dalla data che sarà comunicata a mezzo lettera a ciascun socio della Banca incorporata. Gli eventuali residui derivanti dalla conversione saranno imputati alla riserva sovrapprezzo secondo quanto previsto dal rapporto di cambio.

Art. 8 - Decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni concambiate

Le azioni della Banca incorporante assegnate ai soci della Banca incorporata matureranno il diritto di partecipazione agli utili con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione, stabilita come di seguito indicato.

Art. 9 - Efficacia della Fusione

Ai fini civilistici, la fusione avrà decorrenza, ai sensi dell'art. 2504-bis secondo comma del codice civile, a partire dalla data stabilita nell'atto di fusione, con l'obiettivo che gli effetti giuridici possano decorrere dal 12 aprile 2027 e comunque non oltre il 30 giugno 2027.

Ai fini contabili, le attività e passività della Banca incorporata saranno imputate al bilancio della Società incorporante dal primo giorno del trimestre in cui la fusione ha effetti ai fini civilistici.

Dalla medesima data decorreranno altresì gli effetti fiscali ai sensi dell'art. 172, comma 9, del DPR 917/1986.

Art. 10 - Effetti della Fusione

Dalla data in cui si produrranno gli effetti civilistici della Fusione, la Banca incorporante subentrerà in pieno diritto, ai sensi dell'art. 2504-bis, primo comma, del Codice Civile, in tutti i beni, crediti, garanzie, diritti, rapporti giuridici e posizioni giuridiche di qualunque natura e valore costituenti le attività della Società incorporata, come pure in tutti gli obblighi e passività di qualsiasi natura, proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla data suddetta.

A seguito dell'operazione di fusione, si manterrà lo stesso codice ABI della Banca incorporante.

Il personale a tempo indeterminato e determinato della Società incorporata verrà inserito alle dipendenze della Società incorporante, nel rispetto delle procedure a riguardo previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva di categoria, in coerenza con quanto previsto dal progetto industriale e dalla lettera d'intenti.

Le Parti effettueranno una valutazione delle competenze presenti nei due istituti atta ad individuare la loro migliore collocazione, in modo da coniugare le attese degli operatori e l'interesse dell'istituto nascente, valorizzando al meglio tutte le potenzialità presenti e favorendo la crescita professionale, il miglioramento continuo e la motivazione.

Gli esponenti designati dalla BCC di Udine nell'ambito della propria Assemblea per l'approvazione del progetto di fusione, e successivamente eletti dall'Assemblea convocata per il medesimo scopo dalla BCC Pordenonese e Monsile, unitamente agli esponenti di propria espressione, assumeranno la carica di amministratori e sindaci della Banca risultante dalla fusione a decorrere dalla data di efficacia giuridica dell'operazione.

Art. 11 - Esclusione di trattamenti differenziati

Con riferimento ai punti 7) e 8) del primo comma dell'art. 2501-ter cod. civ., si precisa che, non esistendo particolari categorie di soci rispetto ai soci cooperatori, resta escluso qualsiasi diverso trattamento differenziato da riservarsi a questi ultimi né vengono previsti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle Banche partecipanti alla Fusione.

Art. 12 - Richiami normativi e condizioni dell'operazione

La Fusione sarà effettuata nel pieno rispetto delle disposizioni del codice civile e del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), così come della normativa fiscale e di ogni altra vigente disciplina applicabile, ferme le competenze attribuite dalla legge e dal contratto di coesione ad Iccrea Banca S.p.A., capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo di appartenenza di entrambe le Banche partecipanti alla Fusione.

Il perfezionamento della Fusione è subordinato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e/o nulla osta da parte della competente Autorità di Vigilanza e della Capogruppo, nonché all'approvazione del progetto di fusione da parte delle assemblee straordinarie delle due Banche.

Resta salvo ogni aggiornamento, anche numerico, variazione e/o integrazione del presente progetto nonché dell'allegato statuto sociale eventualmente richiesti dall'Autorità di Vigilanza ovvero in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Il presente progetto di fusione sarà pubblicato sul sito internet delle Banche partecipanti alla Fusione almeno un mese prima della data fissata per le deliberazioni assembleari, nonché depositato in copia nelle sedi legali di ciascuna Banca, unitamente:

- alle relazioni degli amministratori ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile;
- alla relazione degli esperti ai sensi dell'art. 2501-sexies del Codice Civile;

- alle copie dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle Banche partecipanti alla Fusione, con le relative relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale;
- alle situazioni patrimoniali delle Banche partecipanti alla Fusione ai sensi dell'art. 2501-quater del Codice Civile.

Allegati:

Allegato "A" - Statuto Sociale della Società incorporante nella versione con le modificazioni richiamate nel presente progetto di fusione.

Azzano Decimo (PN)

Per la BCC Pordenonese e Monsile

Il Presidente

.....



LORIS PAOLO RAMBALDINI
BCC PORDENONESE E MONSILE
PRESIDENTE CDA
22.10.2026 10:49:49 GMT+02:00

Udine (UD)

Per la BCC Udine

Il Presidente

.....



Sirch
Lorenzo
22.10.2026
11:04:08
GMT+02:00